



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 29/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 248

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 46 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), in località "Contrada Restinco-Lospada-Torre Mozza" - Proponente: Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) - Sede legale: Cont.da Restinco, Lospada - C.P. 310 - 72100 Brindisi (BR).

L'anno 2011 addì 28 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 19.03.2007 ed acquisita al prot. n. 4625 del medesimo giorno, la Società Conserfrutta S.r.l proponeva domanda per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico sito nel Comune di Brindisi (BR) di potenza prevista pari a 24 MW, allegando all'uopo copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale (d'ora in avanti SIA).

Con successiva nota depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5698 del 10.04.2007, la Società Conserfrutta S.r.l, inoltrava presso lo scrivente Ufficio e l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria - Industria Energetica, una seconda istanza, allegando copia del progetto definitivo e dello SIA corredati degli elaborati necessari per la realizzazione di n.11 torri eoliche da 2 MW cadauna per un totale di 22 MW.

Con nota prot. 3411/2007, assunta in atti del Settore Ecologia n. 6578 del 23.04.2007, il Comune di Brindisi informava la società proponente della omessa allegazione dei file georeferenziati degli aerogeneratori in progetto e rendeva note le modalità e i contenuti del parere che avrebbe espresso in relazione alla proposta in oggetto e alla valutazione integrata tra più iniziative affini registrate nel territorio comunale, richiedendo ulteriori adempimenti.

Con nota prot. 7740 del 16.05.2007 il Settore Ecologia riscontrava l'istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Brindisi e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita al prot. 8797 del 31.05.2007, la società riscontrava il parere favorevole con "prescrizioni e rilievi" del Comune di Brindisi adottato con nota prot. 33959 del 19.04.2007(pervenuto

successivamente allo Scrivente Servizio, con nota acquisita al prot. n. 18558 del 12/12/2007) e trasmetteva a questo Ufficio il proprio riscontro, tra cui la delocalizzazione dell'aerogeneratore n.23.

Con nota acquisita al prot. n. 9612 del 15.06.2007 di questo Settore, la Società proponente comunicava di ritenere la richiesta di integrazioni documentali avvenuta con nota prot. 7740 del 16.05.2007 "tardiva rispetto al termine di legge", oltrech , relativamente alle stesse, "inessenziali ai fini decisionali", ritenendo pertanto "l'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso...". Contestualmente al riscontro alla richiesta di integrazioni, tuttavia, il proponente stabiliva che la seconda istanza (prot. n. 5698 del 10.04.2007) era da intendersi "quale ampliamento ed integrazione del primo progetto [...], facenti parte di un unico parco eolico situato in Brindisi alla contrada Restinco-Lospada-Torre Mozza" e trasmetteva allegati esplicativi, riassuntivi della proposta progettuale integrata.

Con nota depositata il 27.06.2007 ed acquisita da quest'ufficio al prot. 11056 del 03.07.2007, la societ  proponente informava le amministrazioni coinvolte nel procedimento e Terna SpA della circostanza che la nuova societ  Wind Energy & Partners S.r.l. con sede legale nel Comune di Brindisi in Localit  Restinco - Lo Spada acquisiva, tramite atto di cessione a titolo definitivo, tutti i diritti rivenienti dalla proposta progettuale unificata gi  presentata dalla Societ  Conserfrutta S.r.l..

Con nota acquisita al prot. 11318 del 09.07.2007 di quest'ufficio, la Wind Energy & Partners S.r.l., dopo un completo excursus dell'iter procedimentale sino a quel momento condotto (riferendo anche del placet di Terna in merito alla richiesta di connessione alla RTN), invitava l'Assessorato allo Sviluppo Economico a promuovere, senza ulteriori indugi, la Conferenza di Servizi, nonch  lo scrivente Servizio ad esprimere il parere di propria competenza, "favorevole, per effetto del silenzio assenso consolidatosi in relazione alla verifica di assoggettabilit  alla VIA".

Con nota prot. 11449 del 10.07.2007 lo scrivente Ufficio trasmetteva presso entrambe le denominazioni societarie (subentrata e subentrante) afferenti al soggetto proponente dell'iniziativa di che trattasi (aventi stesso indirizzo ma differenti C.P.) e, per conoscenza, al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, precisazioni in merito alle note gi  riferite ed acquisite rispettivamente al prot. 11056/07 e 11318/07. In particolare chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla natura dei pareri gi  rilasciati o da rilasciare di competenza comunale. In calce alla prefata nota l'Ufficio VIA escludeva la possibilit  dell'avvenuta formazione di un provvedimento silente di esclusione da VIA in merito alla progettualit  in oggetto, declinando ogni responsabilit  per l'eventuale realizzazione dell'opera in assenza del prescritto parere ambientale.

Con nota assunta in atti al prot. 14756 del 25.09.2007 la societ  Wind Energy & Partners S.r.l. trasmetteva allo scrivente Servizio e all'Assessorato allo Sviluppo Economico una copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Brindisi in relazione all'area interessata dall'insediamento eolico proposto.

Con nota prot. 14950 del 26.09.2007, lo scrivente Servizio trasmetteva presso entrambe le denominazioni societarie (subentrata e subentrante) afferenti al soggetto proponente dell'iniziativa di che trattasi e, per conoscenza, al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, precisazioni in merito alla nota acquisita al prot. 14756/2007, sottolineando che l'indicazione della compatibilit  urbanistica dell'intervento non avrebbe potuto far luogo delle valutazioni finali in materia ambientale, per le quali si restava in attesa ai fini dell'espressione del parere di propria competenza.

Con nota acquisita al prot. 16762 del 29.10.2007, inoltrata per conoscenza a quest'ufficio, la Wind Energy & Partners S.r.l., in seguito alle richieste fatte dallo scrivente, trasmetteva al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi e ai rispettivi uffici di competenza, "Settore Urbanistica" e "Settore Ecologia", sollecito a comunicare allo scrivente Servizio tutta la documentazione relativa al progetto in oggetto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'iter autorizzativo.

Con nota acquisita al prot. n. 18558 del 12 dicembre 2007 il Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Brindisi scriveva alla Societ , agli enti regionali titolati e agli altri Settori competenti dell'amministrazione comunale (tra cui l'Ambiente), informando di aver gi  provveduto a redigere ed

esprimere i pareri tecnici di propria competenza relativamente alla realizzazione di parchi eolici. Inoltre riferiva circa la sovrapposizione, “ovvero l'estrema vicinanza tra aerogeneratori di differenti parchi attigui” più altri rilievi per i quali si richiedevano ai proponenti adeguati riscontri. “In particolare la società richiedente [...] ha riscontrato a quanto richiesto”. In allegato veniva presentato il già nominato parere prot. 33959 del 19.04.2007 del medesimo Settore comunale che comunicava, per mano del Dirigente di Settore, “parere favorevole, facendo salve le prescrizioni e i rilievi evidenziati in istruttoria”.

Con nota acquisita al prot. n. 388 del 10 gennaio 2008 l'Ufficio Tecnico (Settore Ambiente) del Comune di Brindisi, attestava l'avvenuta pubblicazione dei progetti di parco eolico nel territorio di propria competenza, tra cui l'iniziativa di Conserfrutta Srl dal 7 giugno al 27 luglio 2007. L'allegato attestava l'avvenuta pubblicazione senza reclami ed opposizioni nello stesso periodo.

La Regione Puglia - Settore Ecologia con nota prot. 1809 del 31.01.2008, inviava al Sindaco del Comune, al dirigente del Settore Urbanistica nonché al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza, alle varie società proponenti progetti eolici nel territorio comunale di Brindisi, una nota di ricognizione generale su tutte le proposte progettuali pervenute relativamente al territorio di Brindisi e sulla documentazione amministrativa ad esse afferente, richiedendo quanto ancora mancante.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 5511 del 04.04.2008, la Wind Energy & Partners S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto dal Settore Industria regionale circa la documentazione presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica, depositava presso tutti gli enti ritenuti titolari del rilascio di permessi, pareri e nulla osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, copia completa del progetto, con tutta la documentazione di riferimento.

La società proponente, con nota acquisita al prot. 6291 del 23.04.2008, inviava al Presidente della Regione Puglia, all'Assessorato allo Sviluppo Economico, al Sindaco del Comune di Brindisi, al dirigente del Settore urbanistica comunale, nonché al Presidente della Provincia di Brindisi, un riscontro alla nota prot. n. 1809 precedentemente inviata da quest'ufficio, contenente una disamina critica delle disposizioni regolamentari regionali in materia di eolico e delle conseguenti applicazioni da parte dello scrivente Servizio, come presentate nella citata nota. Tanto, al fine di contemplare la proposta progettuale di cui trattasi nell'ambito della unica “valutazione integrata” di tutti i progetti presentati in Brindisi alla data del 31 marzo 2007. Il dibattito proseguiva, con fermo intendimento delle reciproche posizioni, con note prot. 7035 del 12.05.2008 e prot. 9044 del 19.06.2008, rispettivamente del Servizio Ecologia e della Società proponente.

La Società proponente, con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 10401 del 28.07.2008, allegava la determina n.161 del 03.06.2008 con la quale il Settore Ambiente del Comune di Brindisi esprimeva il proprio parere favorevole all'insediamento eolico, con la prescrizione di integrare la documentazione progettuale con ulteriori elaborati. Contestualmente la società proponente ribadiva la determinazione del Dirigente del Settore ambiente comunale di “non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla Conserfrutta S.r.l.”, sollecitando lo scrivente Settore a trasmettere all'Assessorato allo Sviluppo Economico le determinazioni di propria competenza finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Con nota prot. 1238/2008, assunta al prot. n. 10680 del 29.07.2008 di questo Settore, il Comune di Brindisi trasmetteva copia della determinazione del Settore Ambiente n.161 del 03.06.2008.

Con nota acquisita al prot. 11417 del giorno 08.08.2008 la società, in assolvimento a prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune, trasmetteva un elaborato denominato “Relazione integrativa”, contenente specifiche tecniche. Allegava inoltre doppia dichiarazione di impegno relativa ad altri aspetti ambientali.

Con nota assunta al prot. n. 14521 del 17.10.2008 la società comunicava di aver effettuato il deposito presso il Comune della documentazione necessaria alla stipula della convenzione prevista dalla D.G.R. n. 1462/2008. Tale convenzione veniva trasmessa in copia conforme all'originale con nota acquisita al prot. n. 15034 del 24.10.2008.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade in agro di Brindisi in località Restinco, posizionata a sud ovest del territorio comunale di Brindisi ("Relazione di impatto Ambientale").

==> N. aerogeneratori: 23 areogeneratori di cui 12 presentati con un primo progetto e n.11 con progetto in ampliamento ad integrazione. (pg.5 ibidem).

==> Diametro rotore aerogeneratori: 80 m (pg 37 ibidem).

==> Altezza WTG: 85 m (pg 37 ibidem).

==> Potenza totale impianto: 46 MW dati da 23 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 2 MW (pag.2 ibidem).

==> Coordinate: tratte da Elaborato " Tavola n.4a: Posizionamento torri eoliche e distanze". Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

id x y

1 2762976,432 4501208,030

2 2763272,639 4501155,969

3 2763106,432 4500561,965

4 2762864,868 4500347,572

5 2762137,890 4500093,405

6 2762078,837 4499829,575

7 2761917,007 4499535,421

8 2762346,168 4499405,779

9 2761729,591 4499218,820

10 2762201,360 4499066,333

11 2761693,046 4498687,138

12 2762000,490 4498441,848

13 2761357,889 4499173,933

14 2761416,252 4499427,950

15 2761506,746 4499791,404

16 2761735,701 4500921,855

17 2761535,542 4501236,330

18 2761972,560 4501152,694

19 2761602,470 4501535,925

20 2761966,447 4501573,515

21 2762956,854 4499941,603

22 2763160,126 4500286,282

23 (*) 2763393,699 4499819,135

(*): la presente torre è stata oggetto di delocalizzazione, come riportato nella nota acquisita al prot. 8797 del 31.05.2007, per uno spostamento totale pari a 22 m

La connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) prevede che la sottostazione elettrica venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Brindisi". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale alla stazione sopracitata risulterebbe un impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella suddetta stazione costituirebbe impianto di rete per la connessione. Dall'analisi dell'elaborato 18 intitolato "Collegamento alla rete elettrica nazionale - Sezione stradale" si rileva l'attraversamento da parte della rete elettrica di connessione lungo la S.P 43, della linea ferroviaria Brindisi-Taranto e della S.S 7 Appia.

L'assetto territoriale nell'area interessata dal parco in oggetto è caratterizzato da un grado variabile di densità di fabbricati e masserie, all'interno di un paesaggio rurale contraddistinto da seminativi, vigneti, uliveti e frutteti. In particolare secondo la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, l'area in oggetto ricade nell'ambito paesaggistico "Piana brindisina" "caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all'interno del patchwork agrario".

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- La proposta progettuale si definisce in modo più organico solo con la consegna del progetto unificato, ovvero molto più tardi rispetto alla prima istanza, che consegnava solo un primo blocco degli aerogeneratori e alla seconda, che consegnava separatamente il secondo blocco. La proposta quindi appare abbastanza disarticolata nel suo complesso e la configurazione dell'impatto ambientale atteso è dato dalla sommatoria delle singole rappresentazioni iniziali, rendendo la lettura complessa e poco scorrevole;
- Nell'area di interesse, l'uso del suolo è descritto dallo studio come prevalentemente agricolo evidenziando "una grande prevalenza di alberi da frutto, campi di grano pomodori seminativo" e secondariamente la presenza di "colture legnose come vigneti ad oliveti" (pag. 22 "Relazione Integrativa"). In merito a flora, fauna ed ecosistemi, l'analisi svolta risulta generica e priva di un utile supporto quale la Carta della Vegetazione, richiesta dallo scrivente con nota prot. 7740 del 16.05.2007 e riscontrata dal progettista con la sola "Ortofotocarta" (Elaborato 7a), in modo eccessivamente semplicistico e riduttivo.
- Il parco eolico in oggetto, nel suo complesso, ricade in un'area interclusa tra l'ambito a sud costituito dalla Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci" e quello a nord est rappresentato dall'invaso del Cillarese. A tal proposito il proponente avrebbe dovuto approfondire le possibili connessioni ecologiche che si potrebbero determinare tra le suddette aree di pregio naturalistico, considerato inoltre che tale connessioni potrebbero realizzarsi in virtù della presenza dei

Canali “Fosso Canale” e “Canale di Cillarese”, che potrebbero rappresentare una soluzione per direttrici lineari di tali flussi di connettività ecologica.

• Circa altre interferenze con il quadro vincolistico e ambientale, si rileva che:

- il cavidotto interno che collega le torri nn. 1,2,16,17,18,19,20 al resto del parco risulta attraversare il “Fosso canale”, alla cui area di rispetto corrisponde un’ATE C;
- nei pressi degli AG nn. 22 e 23 scorre il canale di Cillarese corrispondente ad un’ATE C;
- nelle vicinanze degli AG nn. 17 e 19 si rileva la presenza del Bosco di Casignano definito ATE C;
- tra le torri 8,10,21,23 ricade l’ATE C corrispondente all’area interessata da Mass. Torre Mozza;
- nei pressi degli AG nn. 11,12 vi è l’ATE C corrispondente alla Mass. Masciullo;
- avvalendosi del foglio n. 476 della Carta Geomorfologica del PUTT/p, è emerso che l’area interessata dall’intervento risulta attraversata dall’area di rispetto del corso d’acqua “Fosso canale”.
- un tratto del cavidotto esterno di collegamento alla RTN risulta ricadere all’interno di un’area a pericolosità idraulica alta (AP, secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’AdB Puglia) caratterizzata in prossimità di un tratto della SS 7 Appia da un livello di rischio molto elevato (R4, ancora secondo il PAI).
- Dall’analisi dell’elaborato 18 intitolato “Collegamento alla rete elettrica nazionale - Sezione stradale” si rileva l’attraversamento da parte della rete elettrica di connessione lungo la S.P 43, della linea ferroviaria Brindisi-Taranto e della S.S 7 Appia;
- la torre n.11 dista circa 150m dalla linea elettrica ad alta tensione e 15 m da un gasdotto interrato; la torre n.7 risulta adiacente alla linea di un acquedotto interrato; le torri nn.6, 23 distano rispettivamente 30m,40m dall’elettrodotto a 150kV; le torri 5,4,22 distano circa 25m,50m,80m da linea elettrica nuda ed infine la linea ferroviaria Bari-Brindisi ricade all’interno dell’area buffer di 300m delle torri nn.19,20,1,2. In merito a ciò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rileva con nota prot. n. 3322 del 12.03.2009, pervenuta presso questo Servizio, che: “...la distanza minima delle turbine eoliche e, comunque, non inferiore a 300 metri, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”.

Alcune delle criticità sopra segnalate risultano confermate anche dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, dal quale emerge che la maggior parte delle particelle interessate dal parco risultano ricadere in ATE C. Tali attraversamenti meritavano di essere approfonditi con maggior dettaglio all’interno dello studio di impatto ambientale. Nella documentazione prodotta dal progettista sono, inoltre, assenti i riferimenti ai caratteri geomorfologici dell’area (sia per quel che attiene la localizzazione delle torri che per il tracciato del cavidotto).

• Si evince l’esistenza, entro il raggio di circa 300 m dagli AG di numerosi fabbricati e masserie, la cui condizione di abitabilità attuale e potenziale non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio manca un censimento catastale supportato da un adeguato rilievo dello stato dei luoghi, nonché delle previsioni insediative ad essi riferite). Questa condizione esprime livelli di criticità afferenti sia all’inserimento ambientale e paesaggistico del parco eolico in progetto, sia rispetto al mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza ambientale, misurate sulla gittata per rottura accidentale di elementi rotanti, di dimensioni pari o inferiori alla navicella; in particolare:

3 circa l’inserimento paesaggistico, si rilevano varie segnalazioni architettoniche e archeologiche tra cui Masseria Torre Mozza (Zona Archeologica); Masseria Masciullo (Zona archeologica), Masseria Casignano (Beni architettonici Extraurbani), Masseria Restinco (Beni architettonici Extraurbani) riportate dalla stesso proponente nella Tavola del PUTT “ATD Ambiti territoriali distinti”. Inoltre, considerato l’attraversamento dell’area interessata dal parco da parte della SP 43 e della strada 618, sarebbe stata quantomeno necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) da vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l’osservatore può cogliere muovendosi lungo tali strade: la strada statale 7 (via Appia) che collega Taranto a Brindisi e la strada SS16 Adriatica entrambe segnalate dal

PPTR; le linee ferroviarie Bari-Brindisi e Brindisi-Taranto. Si rileva inoltre l'assenza di elaborati in grado di analizzare la valenza delle testimonianze storico - archeologiche - architettoniche presenti nel paesaggio a nord dell'area d'intervento. In particolare le masserie Mass. Masina, Mass. Torre Mozza, Mass. Masciullo risultano tutte segnalate come Ambiti territoriali Distinti di valenza storico-culturale dal PUTT/p.

3 Circa l'impatto visivo, esso risulta analizzato negli elaborati "Relazione di impatto ambientale" (pg.24-26) e "Relazione integrativa" (pg.12-14), i quali appaiono superficiali nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento. In particolare è stata prodotta la "Tavola 11a" denominata "Impatto visivo: inserimento 3D delle torri eoliche" la quale realizza quattro panoramiche, trascurando la presenza di altri punti di vista e non utilizzando strumenti e metodi consolidati nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quali la carta delle interferenze visive (prevista dalla DGR 131/2004), o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005);

3 l'impatto acustico è stato analizzato negli elaborati "Relazione d'impatto ambientale" (pgg. 32-33) e "Relazioni Integrativa" (pgg.1-7). Quest'ultimo elaborato contiene affermazioni alquanto riduttive, nonostante l'intera superficie del parco eolico rientri, secondo il piano di zonizzazione acustica comunale, nella zona di classe I, ovvero quella a maggiore protezione in riferimento ai limiti ammissibili di livello sonoro equivalente (50 dBA per il diurno e 40 dBA per il notturno). Inoltre emergono varie criticità: manca il censimento dei luoghi/siti sensibili (è infatti necessario considerare come vulnerabili sia gli edifici civili che le masserie sopra dette), non è presente alcuna verifica del criterio differenziale e manca un'analisi fonometrica ante-operam in grado di caratterizzare il clima acustico. Inoltre risulta assente un vero e proprio studio di impatto acustico redatto da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95.

- Secondo quanto dichiarato dal proponente e confermato dal "Certificato comunale di Destinazione Urbanistica", l'area risulta tipizzata come zona E destinazione agricola, sebbene le informazioni prodotte circa le previsioni dello strumento urbanistico vigente non consentano di escludere l'interferenza del progetto con le dinamiche di espansione future dell'area: a nord dell'area interessata dall'intervento si rileva la presenza di un'area già fortemente antropizzata. Si evidenzia inoltre che nel CdU comunale parte della p.lla 55 risulta ricadere all'interno della zona F4 "parchi urbani e rispetto assoluto".

- Dalla sovrapposizione dei rispettivi layout progettuali emerge che gran parte degli aerogeneratori oggetto del presente parere risultano sovrapporsi completamente ad impianti fotovoltaici già autorizzati. Oltre a segnalare una probabile difficoltà "logistica" al contestuale inserimento nello stesso sito di diverse soluzioni progettuali in forma integrata, è d'obbligo segnalare, principalmente, la attesa compromissione delle caratteristiche naturali dell'area oggetto d'intervento, in considerazione del fatto che, introducendo un'ulteriore impianto di taglia industriale, si andrebbe a sovraccaricare con probabile pregiudizio la matrice agro-ambientale diffusa.

- Non vi sono, infine, esaustivi riferimenti in merito alle misure di compensazione; le misure di mitigazione non vengono definite nel dettaglio e non sono contestualizzate né vengono specificate le modalità con le quali si prevede che vengano poste in essere. Non è prevista l'implementazione di alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l), proposto da Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l), nella località denominata Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) - Proponente: Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) - Sede legale: Località Restinco - C.P. 310- 72100 Brindisi (Br);

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
